Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2026/0074(COD)

12.6.2026

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28º regime "EU Inc."
(COM(2026)0321 – C10-0080/2026 – 2026/0074(COD))

Relatore per parere: Johan Danielsson

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali presenta alla commissione giuridica, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nella comunicazione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE"[2] la Commissione ha proposto un 28º regime per consentire alle ***imprese*** innovative di usufruire di un insieme unico e armonizzato di norme ovunque investano e operino nel mercato interno. Nella comunicazione "Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto – Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte"[3] del 21 maggio 2025 e nella comunicazione "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up – Scegliere l'Europa per muovere i primi passi e crescere"[4] del 28 maggio 2025 la Commissione aveva inoltre annunciato che il 28º regime avrebbe introdotto un quadro di diritto societario dell'UE basato su soluzioni digitali per impostazione predefinita.	(1) Nella comunicazione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE"[2] la Commissione ha proposto un 28º regime per consentire alle ***start-up*** innovative di usufruire di un insieme unico e armonizzato di norme ovunque investano e operino nel mercato interno. Nella comunicazione "Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto – Una strategia per un mercato unico semplice, integrato e forte"[3] del 21 maggio 2025 e nella comunicazione "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up – Scegliere l'Europa per muovere i primi passi e crescere"[4] del 28 maggio 2025 la Commissione aveva inoltre annunciato che il 28º regime avrebbe introdotto un quadro di diritto societario dell'UE basato su soluzioni digitali per impostazione predefinita.
_____	_____
[2] Bussola per la competitività, gennaio 2025.	[2] Bussola per la competitività, gennaio 2025.
[3] Comunicazione sul mercato unico, maggio 2025.	[3] Comunicazione sul mercato unico, maggio 2025.
[4] Comunicazione relativa alla strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, maggio 2025.	[4] Comunicazione relativa alla strategia dell'UE per le start-up e le scale-up, maggio 2025.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'esistenza di 27 sistemi giuridici nazionali con norme, procedure e forme giuridiche nazionali distinte per le società di capitali determina un panorama societario frammentato e complesso nell'Unione, il che crea incertezza giuridica e comporta costi per i fondatori, le società e gli investitori dell'Unione e dei paesi terzi. Pertanto, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione, è necessario semplificare il quadro normativo e ridurre la frammentazione attraverso il ravvicinamento delle legislazioni, in particolare mediante l'introduzione di un insieme armonizzato di norme societarie, compresa una nuova forma giuridica nazionale armonizzata, che copra il ciclo di vita di una società***, comprese la liquidazione e l'insolvenza***. Disposizioni armonizzate sono necessarie anche per consentire alle ***società*** di attrarre investimenti privati attraverso norme e procedure comuni rapide, digitali ed efficaci sotto il profilo dei costi, che agevolino l'espansione delle società a forte crescita nel mercato interno e permettano sia agli investitori dell'Unione sia a quelli dei paesi terzi di investire nelle ***società***, oltre ad offrire loro opzioni di uscita più flessibili per la liquidazione dei propri investimenti.	(3) L'esistenza di 27 sistemi giuridici nazionali con norme, procedure e forme giuridiche nazionali distinte per le società di capitali determina un panorama societario frammentato e complesso nell'Unione, il che crea incertezza giuridica e comporta costi per i fondatori, le società e gli investitori dell'Unione e dei paesi terzi. Pertanto, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione, è necessario semplificare il quadro normativo e ridurre la frammentazione attraverso il ravvicinamento delle legislazioni, in particolare mediante l'introduzione di un insieme armonizzato di norme societarie, compresa una nuova forma giuridica nazionale armonizzata, che copra il ciclo di vita di una società. Disposizioni armonizzate sono necessarie anche per consentire alle ***start-up innovative*** di attrarre investimenti privati attraverso norme e procedure comuni rapide, digitali ed efficaci sotto il profilo dei costi, che agevolino l'espansione delle società a forte crescita nel mercato interno e permettano sia agli investitori dell'Unione sia a quelli dei paesi terzi di investire nelle ***start-up***, oltre ad offrire loro opzioni di uscita più flessibili per la liquidazione dei propri investimenti.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) È opportuno definire un quadro societario armonizzato con una nuova forma giuridica armonizzata di società di capitali "EU Inc.". Questa nuova forma giuridica societaria dovrebbe essere introdotta negli ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri. Il quadro e le caratteristiche specifiche della nuova forma giuridica nazionale traggono spunto dalle diverse norme e procedure nazionali e armonizzano tali norme e procedure al fine di soddisfare le esigenze delle ***società, in particolare delle*** start-up ***e delle scale-up,*** e dei loro investitori nell'Unione e nei paesi terzi. Al pari di altre forme giuridiche nazionali, la EU Inc. dovrebbe essere costituita in uno Stato membro ed essere generalmente disciplinata dal diritto dello Stato membro di registrazione. Allo stesso tempo dovrebbe usufruire di un insieme armonizzato di norme introdotte dal presente regolamento. Tale armonizzazione faciliterebbe le attività transfrontaliere nel mercato interno e gli investimenti in tali società da parte degli investitori dell'Unione e di paesi terzi e garantirebbe, attraverso tali norme e procedure, una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi a carico dei fondatori e delle società nonché degli investitori.	(4) È opportuno definire un quadro societario armonizzato con una nuova forma giuridica armonizzata di società di capitali "EU Inc.". Questa nuova forma giuridica societaria dovrebbe essere introdotta negli ordinamenti giuridici nazionali di tutti gli Stati membri. Il quadro e le caratteristiche specifiche della nuova forma giuridica nazionale traggono spunto dalle diverse norme e procedure nazionali e armonizzano tali norme e procedure al fine di soddisfare le esigenze delle start-up e dei loro investitori nell'Unione e nei paesi terzi. Al pari di altre forme giuridiche nazionali, la EU Inc. dovrebbe essere costituita in uno Stato membro ed essere generalmente disciplinata dal diritto dello Stato membro di registrazione. Allo stesso tempo dovrebbe usufruire di un insieme armonizzato di norme introdotte dal presente regolamento. Tale armonizzazione faciliterebbe le attività transfrontaliere nel mercato interno e gli investimenti in tali società da parte degli investitori dell'Unione e di paesi terzi e garantirebbe, attraverso tali norme e procedure, una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi a carico dei fondatori e delle società nonché degli investitori.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il quadro per le EU Inc. istituito dal presente regolamento risponde ***in particolare*** alle esigenze delle start-up ***e delle scale-up ma dovrebbe essere***	(5) Il quadro per le EU Inc. istituito dal presente regolamento risponde alle esigenze delle start-up. La possibilità di costituire una società EU Inc. dovrebbe

legalmente aperto a tutti i fondatori e a tutte le imprese che lo ritengano adatto al proprio modello aziendale. La possibilità di costituire una società EU Inc. dovrebbe essere offerta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche. Dovrebbe essere possibile creare una società EU Inc. ex nihilo e anche le società esistenti dovrebbero avere la possibilità di assumere tale forma societaria. Inoltre le società esistenti, comprese le società EU Inc., dovrebbero anche poter costituire società controllate di una EU Inc., per cui la forma giuridica di società EU Inc. sarebbe resa disponibile per i gruppi di società. Inoltre***, in particolare al fine di garantire che le scale-up possano usufruire del quadro per le EU Inc.***, dovrebbe essere possibile creare una società EU Inc. mediante una scissione o fusione nazionale o attraverso una trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera conformemente alle norme già armonizzate dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

essere offerta sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche. Dovrebbe essere possibile creare una società EU Inc. ex nihilo e anche le società esistenti dovrebbero avere la possibilità di assumere tale forma societaria. Inoltre le società esistenti, comprese le società EU Inc., dovrebbero anche poter costituire società controllate di una EU Inc., per cui la forma giuridica di società EU Inc. sarebbe resa disponibile per i gruppi di società. Inoltre, dovrebbe essere possibile creare una società EU Inc. mediante una scissione o fusione nazionale o attraverso una trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera conformemente alle norme già armonizzate dalla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

---

[5] Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj

[5] Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46), ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Le società che operano in settori con un rischio più elevato di sfruttamento e abuso della manodopera, quali l'edilizia, l'agricoltura, il settore alberghiero, il

lavoro domestico, i trasporti e la logistica, la trasformazione della carne e dei prodotti alimentari, i servizi di pulizia e i lavori di assistenza, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) Il presente regolamento non pregiudica il diritto del lavoro dell'Unione ***o*** nazionale. ***Tali normative dovrebbero*** applicarsi alle società EU Inc. così come si ***applicano*** a qualunque altra società di capitali dell'Unione. Il quadro di diritto societario istituito dal presente regolamento rientra nel contesto giuridico del mercato interno e si basa sull'acquis dell'Unione in materia di diritto societario.	(83) Il presente regolamento non pregiudica il diritto del lavoro dell'Unione ***e*** nazionale. ***Ciò comprende i salari, gli orari di lavoro, la salute e la sicurezza, le pari opportunità per donne e uomini, la protezione contro la discriminazione, la protezione contro il licenziamento e il diritto di riunirsi in sindacati e intraprendere azioni collettive. Il diritto del lavoro dell'Unione e nazionale dovrebbe*** applicarsi alle società EU Inc. così come si ***applica*** a qualunque altra società di capitali dell'Unione. Il quadro di diritto societario istituito dal presente regolamento rientra nel contesto giuridico del mercato interno e si basa sull'acquis dell'Unione in materia di diritto societario.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(83 bis) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto

applicabile ai rapporti di lavoro individuali, che dovrebbero continuare a essere disciplinati dal regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 83 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(83 ter) Le società EU Inc. non dovrebbero essere utilizzate per eludere il diritto del lavoro e gli obblighi diretti del datore di lavoro, i contributi previdenziali, i contratti collettivi o i diritti di rappresentanza dei lavoratori garantiti dal diritto dell'Unione e nazionale. Le società EU Inc. dovrebbero rimanere responsabili in solido per tutti i diritti e i contributi previdenziali dei dipendenti.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 83 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(83 quater) Le società EU Inc. dovrebbero mantenere una presenza giuridica o strutturale locale in qualità di datori di lavoro, qualora tale presenza sia richiesta dal diritto nazionale, ad esempio per l'iscrizione ai sistemi di protezione sociale o per l'avvio di una contrattazione collettiva con le parti sociali.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 83 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(83 quinquies)L'istituzione di una forma societaria europea (EU Inc.), compresa la creazione mediante fusione, partecipazione o conversione, non dovrebbe essere utilizzata impropriamente per eludere, ridurre o indebolire i diritti e le tutele sociali garantiti ai lavoratori dal diritto nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 83 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(83 sexies) Per garantire la convergenza sociale e la concorrenza leale, il presente regolamento rispetta il principio di non regressione. I lavoratori di una società EU Inc. dovrebbero godere di diritti individuali e collettivi, compresi i diritti all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione a livello di consiglio di amministrazione, che siano almeno equivalenti e non meno favorevoli di quelli applicabili ai lavoratori nello Stato membro in cui il lavoro è abitualmente svolto.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'introduzione nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro di una nuova forma giuridica armonizzata di società di capitali, la "EU Inc.";	(a) l'introduzione nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro di una nuova forma giuridica armonizzata di società di capitali, la "EU Inc."***, per le start-up innovative***;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non pregiudica il diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, vale a dire qualsivoglia disposizione giuridica o contrattuale che disciplina le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di previdenza sociale e il suo coordinamento a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto dell'Unione, compreso il diritto di negoziare, concludere e fare applicare contratti collettivi e di intraprendere azioni sindacali.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Ambito di applicazione
	1. Il presente regolamento non pregiudica il diritto del lavoro e della previdenza sociale dell'Unione e nazionale, in particolare:
	a) la legislazione applicabile ai rapporti di lavoro individuali, che continua ad essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I);
	b) la protezione obbligatoria dei lavoratori, dei loro rappresentanti e sindacati e di altre parti vulnerabili, in particolare a norma della direttiva 2002/14/CE, della direttiva 2009/38/CE riveduta dalla direttiva (UE) 2025/2450, nonché della direttiva 2001/23/CE e della

direttiva 98/59/CE del Consiglio;

c) i diritti di partecipazione dei lavoratori a norma dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE.

2. La forma giuridica di società di capitali (EU Inc.) non è utilizzata da società che operano nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura, alberghiero, del lavoro domestico, dei trasporti e della logistica, della trasformazione della carne e dei prodotti alimentari, dei servizi di pulizia e dei lavori di assistenza. Ulteriori settori ad alto rischio possono essere definiti dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) Per start-up innovativa si intende un'impresa che soddisfa i criteri stabiliti nel [OP: riferimento alla proposta di raccomandazione della Commissione sulle definizioni di impresa innovativa, start-up innovativa e scale-up a forte crescita, C(2026) 1800].

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le ***materie*** che non sono disciplinate dal presente regolamento o	2. Le ***questioni di diritto societario*** che non sono disciplinate dal presente

dallo statuto sono rette dalle norme del diritto nazionale, comprese le disposizioni di recepimento del diritto dell'Unione, che si applicano alle pertinenti forme giuridiche nazionali nello Stato membro in cui la EU Inc. ha la propria sede sociale.	regolamento o dallo statuto sono rette dalle norme del diritto nazionale, comprese le disposizioni di recepimento del diritto ***societario*** dell'Unione, che si applicano alle pertinenti forme giuridiche nazionali nello Stato membro in cui la ***società*** EU Inc. ha la propria sede sociale***, a condizione che tali norme del diritto nazionale siano compatibili con la natura specifica del presente regolamento e non pregiudichino l'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)***.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non comprendono l'applicazione del diritto del lavoro individuale e collettivo. Il diritto applicabile ai rapporti di lavoro individuali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I). Ai dipendenti di una società EU Inc. sono garantiti diritti collettivi non meno favorevoli dei diritti applicabili ai lavoratori in conformità del diritto nazionale e dell'Unione nello Stato membro in cui il lavoro è abitualmente svolto.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La costituzione di una società EU Inc. non può essere utilizzata per eludere o ridurre i diritti dei lavoratori esistenti. Qualsiasi elusione è soggetta alle sanzioni e alle misure correttive previste dal diritto nazionale applicabile conformemente all'articolo 106 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione del diritto nazionale o dell'Unione che offra un livello di protezione più elevato ai lavoratori, prevale la disposizione più favorevole al lavoratore.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Una società EU Inc. che impiega persone il cui luogo di lavoro abituale si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società EU Inc. adempie a tutti gli obblighi di registrazione spettanti al datore di lavoro nei confronti delle autorità fiscali e previdenziali locali, come richiesto da tale

Stato membro. La società EU Inc. mantiene una presenza giuridica o strutturale locale in qualità di datore di lavoro, qualora tale presenza sia un prerequisito obbligatorio a norma del diritto del lavoro nazionale.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una EU Inc. costituita ex nihilo a norma degli articoli da 16 a 19 o costituita mediante trasformazioni, fusioni o scissioni nazionali a norma dell'articolo 21 è soggetta alle norme in materia di partecipazione dei lavoratori applicabili nello Stato membro ***in cui ha la sede sociale***.	1. Una EU Inc. costituita ex nihilo a norma degli articoli da 16 a 19 o costituita mediante trasformazioni, fusioni o scissioni nazionali a norma dell'articolo 21 è soggetta alle ***eventuali*** norme in materia di partecipazione dei lavoratori applicabili nello Stato membro ***di occupazione***.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il presente regolamento rispetta debitamente le garanzie per la partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alle attività di una società, quali definite all'articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE del Consiglio. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce che la forma societaria della "EU Inc." non sia utilizzata per eludere i diritti di partecipazione dei lavoratori

esistenti a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le società EU Inc. introducono diritti di partecipazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui il lavoro è abitualmente svolto. Tali diritti scattano non appena il numero totale di dipendenti della società EU Inc., comprese le sue succursali e controllate, in tale Stato membro supera la soglia pertinente stabilita dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Una società EU Inc. non è utilizzata per privare i dipendenti dei diritti di cogestione applicabili nello Stato membro in cui il lavoro è abitualmente svolto o per negare loro tali diritti.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. In caso di violazione del divieto di abuso, i negoziati sui diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione sono condotti conformemente agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2001/86/CE. In mancanza di accordo, si applicano di conseguenza le disposizioni nazionali relative alla rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione o di vigilanza dello Stato membro la cui soglia nazionale per la cogestione dei lavoratori è stata superata.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 sexies. In caso di superamento delle soglie nazionali in più Stati membri, le disposizioni nazionali applicabili sono quelle che prevedono la percentuale più elevata di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di vigilanza.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. siano completati entro 48 ore dalla trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1 tramite l'interfaccia centrale dell'UE e con un costo massimo di 100 EUR o importo equivalente nella valuta applicabile nello Stato membro di registrazione.	Gli Stati membri provvedono affinché i controlli preventivi effettuati a norma dell'articolo 14 e la registrazione della EU Inc. siano completati entro 48 ore***, nei giorni lavorativi,*** dalla trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1 tramite l'interfaccia centrale dell'UE e con un costo massimo di 100 EUR o importo equivalente nella valuta applicabile nello Stato membro di registrazione.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il numero medio di lavoratori della EU Inc. durante l'esercizio finanziario, ***qualora il diritto nazionale preveda che tale informazione sia resa disponibile nel bilancio della società e a partire*** dal momento in cui l'informazione stessa è un dato estraibile;	(b) il numero medio di lavoratori della EU Inc. durante l'esercizio finanziario, dal momento in cui l'informazione stessa è un dato estraibile***, comprese le sue eventuali succursali per Stato membro***;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La natura digitale delle procedure di cui al presente capo non esonera una società EU Inc. dal soddisfare le condizioni di stabilimento fisico o strutturale richieste da qualsiasi Stato

membro ai fini della registrazione come datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il principio "una tantum" e il divieto di richiedere informazioni supplementari di cui al paragrafo 2 non si applicano ai questionari, ai dati o alle dichiarazioni richiesti dalle autorità previdenziali e del lavoro per stabilire la posizione di datore di lavoro diretto o per verificare il rispetto del diritto nazionale del lavoro. Nel trasmettere i dati dei lavoratori in formato digitale alle autorità previdenziali conformemente al paragrafo 1, la società EU Inc. è esplicitamente indicata come datore di lavoro principale. Se del caso, la società EU Inc. soddisfa tutte le condizioni di licenza e di corresponsabilità richieste nello Stato membro in cui è svolto il lavoro abituale.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e	4. ***Fatte salve le leggi applicabili in materia di partecipazione dei lavoratori,*** l'assemblea generale ha il potere di nominare e revocare gli amministratori in qualsiasi momento, di approvare il bilancio

nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.	di esercizio e di esercitare altre funzioni specificate nel presente regolamento e nello statuto. L'assemblea generale può impartire istruzioni al consiglio di amministrazione. Tali istruzioni sono vincolanti per il consiglio di amministrazione, a meno che non siano contrarie alle norme applicabili in conformità dell'articolo 4.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le decisioni della società EU Inc. non pregiudicano il diritto dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati di essere informati e consultati sulle decisioni aziendali in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'amministratore di una società EU Inc. che è una controllata di un'altra impresa può tenere conto degli interessi del gruppo nel determinare l'interesse superiore della società, a condizione che tali azioni non pregiudichino la capacità della società di adempiere alle proprie responsabilità nei confronti dei dipendenti o violino i diritti obbligatori di

partecipazione dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'assemblea generale e le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi interamente online o in forma ibrida. Gli Stati membri non impongono obblighi o condizioni che limitino la possibilità di tenere riunioni e di votare per via elettronica.	1. ***Fatte salve eventuali disposizioni nazionali applicabili,*** l'assemblea generale e le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi interamente online o in forma ibrida. Gli Stati membri non impongono obblighi o condizioni che limitino la possibilità di tenere riunioni e di votare per via elettronica.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il registro digitale delle azioni è accessibile ***a ogni azionista*** e a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.	2. Il registro digitale delle azioni è accessibile ***agli azionisti, ai rappresentanti dei lavoratori*** e ***ai sindacati, come pure*** a ogni altra parte interessata avente un legittimo interesse, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'esercizio dei diritti degli azionisti da parte dei dipendenti che partecipano a un EU-ESO, compreso il diritto di accedere alle informazioni o di indagare sulle violazioni di cui all'articolo 56, non costituisce un motivo valido di licenziamento o di qualsiasi altra forma di trattamento sfavorevole o ritorsione da parte del datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I piani di stock option per i dipendenti (EU-ESO) e lo statuto non escludono i diritti di voto e i diritti al dividendo per i dipendenti che partecipano a regimi EU-ESO.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'importo totale delle attività indicato nel bilancio più recente rimarrà superiore all'importo totale delle passività e del capitale (test di bilancio); e	(a) l'importo totale delle attività indicato nel bilancio più recente rimarrà superiore all'importo totale delle passività e del capitale (test di bilancio)***, dove le passività includono esplicitamente tutti gli obblighi in essere nei confronti dei dipendenti***; e

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Non è autorizzata né effettuata alcuna distribuzione se la società EU Inc. ha passività in essere relative a salari legali o negoziati collettivamente, contributi previdenziali o diritti pensionistici dovuti e non versati.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Prima che l'assemblea decida in merito alla distribuzione, il consiglio di amministrazione fornisce ai rappresentanti dei lavoratori e alle organizzazioni sindacali la dichiarazione di certificazione di cui al paragrafo 3. Qualora una distribuzione possa avere un impatto sostanziale sulla capacità di investimento della società o sulla stabilità finanziaria a lungo termine, il consiglio consulta i rappresentanti dei lavoratori conformemente alla direttiva 2002/14/CE.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La società può istituire un piano di stock option per i dipendenti (EU-ESO) in base al quale emette warrant a favore delle persone ammissibili.	1. La società può istituire un piano di stock option per i dipendenti (EU-ESO) in base al quale emette warrant a favore delle persone ammissibili. ***L'EU-ESO concede diritti di voto e diritti al dividendo ai dipendenti partecipanti e non sostituisce la loro retribuzione ordinaria o eventuali contributi previdenziali. La partecipazione dell'EU-ESO è volontaria. La regolamentazione di tutte le componenti della retribuzione, comprese le pensioni, rimane di competenza degli Stati membri e lascia impregiudicati il diritto nazionale e i contratti collettivi.***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 78 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Ai dipendenti che partecipano a un EU-ESO sono fornite informazioni chiare e comprensibili sulla categoria specifica di azioni conferite e sui relativi diritti e rischi.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Tale trattamento fiscale non incentiva le società EU Inc. a eludere gli obblighi in materia di contributi

	previdenziali nazionali relativi alla retribuzione regolare.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la EU Inc. è priva di passività;	(c) la EU Inc. è priva di passività***, compresi i salari dovuti e i contributi previdenziali***;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Capo X

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

L'emendamento sopprime l'intero capo X.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Capo XI

Testo della Commissione	*Emendamento*
Capo XI	***soppresso***
REQUISITI VIETATI	
Articolo 103	
Elenco dei requisiti vietati	

1. A meno che ciò non sia oggettivamente giustificato e proporzionato, gli Stati membri riservano alle società EU Inc. un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad altre società di capitali costituite a norma del diritto nazionale in qualsiasi aspetto delle loro attività e operazioni.

2. Uno Stato membro non adotta né mantiene alcuno dei requisiti seguenti nei confronti delle società EU Inc. la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro:

(a) fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, criteri che neghino a tali società EU Inc. l'ammissibilità al sostegno pubblico in considerazione dell'ubicazione della loro sede centrale in altri Stati membri, o che impongano a tali società di sciogliersi e ricostituirsi o di costituire una controllata per diventare ammissibili;

(b) misure che impongano un'autorizzazione o altri requisiti per l'avvio o l'esercizio di un'attività economica in base all'ubicazione della loro sede sociale;

(c) l'obbligo di avere un rappresentante locale o una presenza fisica in tale Stato membro al fine di completare una procedura necessaria per l'avvio o l'esercizio di un'attività economica o per ottenere un'autorizzazione;

(d) misure che neghino l'utilizzo di un conto di pagamento aperto in un altro Stato membro ai fini del completamento di una procedura necessaria per l'avvio o l'esercizio di un'attività economica o per ottenere un'autorizzazione.

3. Ai fini del presente articolo, si intende per:

(a) "autorizzazione": una decisione formale o implicita che sia richiesta, di diritto o di fatto, da un'autorità competente per ottenere l'accesso a un'attività economica, esercitare

un'attività economica o cessarla;

(b) "requisito": un requisito quale definito all'articolo 4, punto 7), della direttiva 2006/123/CE.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) l'abuso della forma giuridica di EU Inc. al fine di eludere salari legali o negoziati collettivamente, contributi previdenziali o obblighi fiscali nazionali e dell'Unione;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) il ricorso a società EU Inc. per eludere le soglie nazionali o dell'Unione che fanno scattare i diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione o i diritti di informazione e consultazione;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) il ricorso a piani di stock option per i dipendenti (EU-ESO) in sostituzione della retribuzione regolare o dei contributi previdenziali;

Or. en